DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI FERROVIARI

Art. 6

Patrimonio dell'ente

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 25 GENNAIO 1990, N. 7

Versione in vigore dal 29 maggio 1989, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasporti-ferroviari/art-6-patrimonio-dell-ente

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it